All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1. al capoverso «Art. 2-bis»:
2. alla rubrica, dopo le parole: “per finalità turistico ricreative” aggiungere le seguenti: “e sportive”;
3. al comma 1, alinea, dopo le parole “31 dicembre 2023” aggiungere le seguenti: “ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo”;
4. al comma 1, lettera a);

3.1) dopo le parole: «turistico-ricreative», aggiungere le seguenti: «e sportive»;

3.2) sostituire le parole da: “quelle gestite” fino a: “decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242”, con le seguenti: “quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,  o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;

 4) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «turistico-ricreative» aggiungere le seguenti: «e sportive»;

1. sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In presenza di ragioni **oggettive** che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente**, con atto motivato,** può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.»;

6) dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis: Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il Ministero trasmette altresì alle Camere una relazione conclusiva alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, relativa alla conclusione delle procedure sul territorio nazionale.”;

b) al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modifiche:

1) alla rubrica, dopo le parole: “per finalità turistico ricreative” aggiungere le seguenti: “e sportive”;

* 1. al comma l, dopo le parole “demanio marittimo” aggiungere le seguenti: “lacuale e fluviale”;
	2. al comma 1, dopo le parole “finalità turistico ricreative” aggiungere le parole “e sportive”
	3. sostituire le parole da “nonché la disciplina” fino a “punti di ormeggio”con le seguenti: “con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all’acquacoltura e alla mitilicoltura”;

2) al comma 2:

2.1) all'alinea, dopo le parole: “principi e criteri direttivi,” aggiungere le seguenti “anche in deroga al codice della navigazione”;

2.2) alla lettera e):

**2.2.1) al numero 1, sopprimere le seguenti parole: ", e di enti del terzo settore";**

 **2.2.2) al numero 4, sostituire le parole: "l'accessibilità e la fruibilità del demanio", con le seguenti: "l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale";**

2.2.3) al numero 5), dopo la parola: «valorizzazione» aggiungere le seguenti «e adeguata considerazione»;

**2.2.4) al numero 5.1), sopprimere le parole :" o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici";**

2.2.5) al numero 5.2) sostituire le parole: “la concessione” con le seguenti: “una concessione” e dopo le parole “o di tipo professionale” aggiungere le seguenti “del settore”;

2.3) alla lettera h) dopo le parole “delle coste” aggiungere le seguenti “e sponde”;

2.4) sostituire la lettera i) con la seguente: “definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;”

2.4) alla lettera l), dopo le parole “finalità turistico-ricreative” aggiungere le seguenti “e sportive”;

2.5) dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

“m-bis) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell’utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo”;

1. **al comma 4, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano," con le seguenti: "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".**